COMPARATIVE LAW REVIEW

VOLUME 16 • NO. 2 2025

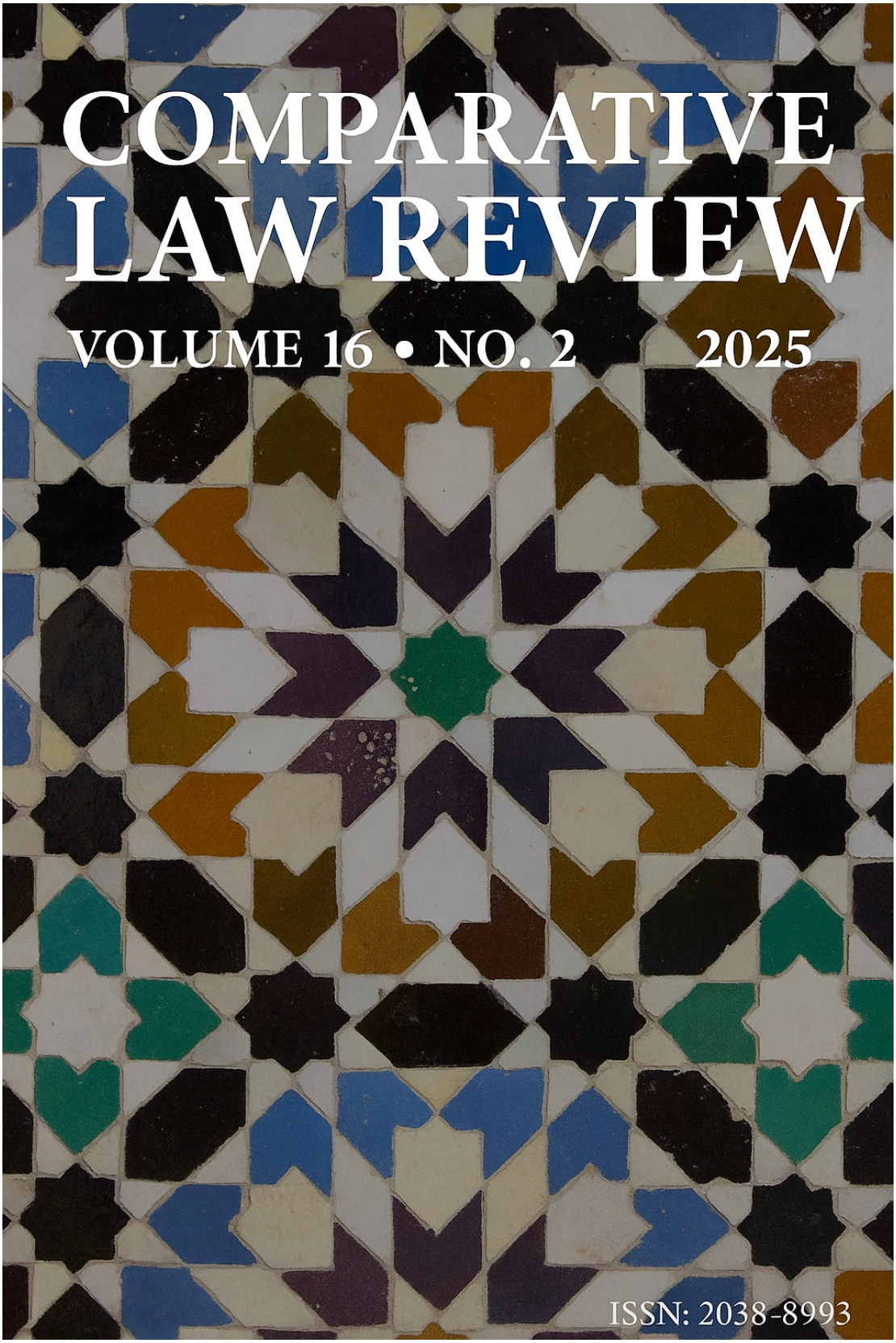

ISSN: 2038-8993

COMPARATIVE LAW REVIEW
The Comparative Law Review is a biannual journal published by the
I. A. C. L. under the auspices and the hosting of the University of Perugia Department of Law.

Office address and contact details:
Email: complawreview@gmail.com

EDITORS
Giuseppe Franco Ferrari
Tommaso Edoardo Frosini
Pier Giuseppe Monateri
Giovanni Marini
Salvatore Sica
Alessandro Somma
Massimiliano Granieri

EDITORIAL STAFF
Fausto Caggia
Giacomo Capuzzo
Cristina Costantini
Virgilio D'Antonio
Sonja Haberl
Edmondo Mostacci
Alessandra Pera
Giacomo Rojas Elgueta
Tommaso Amico di Meane
Lorenzo Serafinelli

REFEREES
Salvatore Andò
Elvira Autorino
Ermanno Calzolaio
Diego Corapi
Giuseppe De Vergottini
Tommaso Edoardo Frosini
Fulco Lanchester
Maria Rosaria Marella
Antonello Miranda
Elisabetta Palici di Suni
Giovanni Pascuzzi
Maria Donata Panforti
Roberto Pardolesi
Giulio Ponzanelli
Andrea Zoppini
Mauro Grondona

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD
Christian von Bar (Osnabrück)
Thomas Duve (Frankfurt am Main)
Erik Jayme (Heidelberg)
Duncan Kennedy (Harvard)
Christoph Paulus (Berlin)
Carlos Petit (Huelva)
Thomas Wilhelmsson (Helsinki)

Comparative Law Review is registered at the Courthouse of Monza (Italy) - Nr. 1988 - May, 10th 2010.

COMPARATIVE
LAW
REVIEW
VOL. 16/2 - 2025

4
PAOLO GUARDA
When Caring is Forgetting: Comparative and Critical Notes on the Italian Right to Oncological Oblivion

23
ANDREA STAZI & RICCARDO JOVINE
A Comparative Analysis of Regulatory Sandboxes: Models, Evolution and Strategic Implications in UE, USA and China

68
ROBERTA PELEGGI
La globalizzazione nell'era delle crisi e della conflittualità geopolitica

87
FAUSTO CAGGIA
L'albero genealogico del *proprietary estoppel*

101
CATERINA BERGOMI
Autonomia concettuale e diritto dell'Unione europea: tra norme, interpretazione e diritto comparato

AUTONOMIA CONCETTUALE E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA: TRA NORME, INTERPRETAZIONE E DIRITTO COMPARATO

Caterina Bergomi

SOMMARIO:

I. INTRODUZIONE. – II. UNA CHIAVE DI LETTURA DELLA COMPLESSITÀ CONTEMPORANEA. – III. LA TRADUZIONE DEI CONCETTI GIURIDICI E TESTI NORMATIVI DELL'UE. – IV. INTERPRETAZIONE AUTONOMA, DIRITTO COMPARATO E SPAZIO TERZO. – V. UN CASO STUDIO. – VI. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

The enlargement of the European Union has intensified the interpretative complexity of EU law. In a multilingual context lacking a shared semantic foundation, the Court of Justice of the European Union (CJEU) plays a decisive role in shaping autonomous legal concepts. This article analyses this phenomenon through the theoretical paradigm of hybridity, drawing on comparative law, linguistic theory, and postcolonial studies. Through the doctrine of autonomous interpretation, the CJEU fosters a hybrid conceptual space. By combining elements from different legal traditions and reflecting the pluralism of European legal culture, it creates a "third space" of encounter between the national and the supranational, where new meanings emerge. In this sense, hybridity becomes both a method and a metaphor for the dynamic construction of European Union law.

Keywords: Autonomia concettuale; ibrido; Corte di giustizia dell'Unione europea; diritto comparato; multilinguismo.

I. INTRODUZIONE

L'allargamento dell'Unione europea (UE) ha inciso profondamente non solo sulla sua dimensione geografica, ma anche sull'ambito funzionale del diritto dell'Unione. L'applicazione sempre più decentrata delle norme europee negli ordinamenti nazionali ha sollevato nuove sfide interpretative, con il rischio di compromettere alcuni dei principi fondanti del sistema giuridico europeo, quali l'uniformità, l'effettività e la parità di trattamento[1]. In questo contesto, il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE o Corte) si conferma essenziale, ogni qualvolta è chiamata a chiarire il significato di concetti giuridici europei che, nelle diverse versioni linguistiche, assumono sfumature semantiche non sempre coincidenti[2].

L'interpretazione uniforme delle norme non riguarda tuttavia soltanto il livello lessicale, ma implica anche la costruzione e l'armonizzazione dei concetti giuridici sottostanti. Come ricorda la dottrina comparatistica, tali concetti non sono entità astratte e neutre, bensì prodotti di specifici contesti culturali, sociali e linguistici. La peculiarità del linguaggio giuridico dell'UE risiede proprio nell'assenza di un fondamento semantico preesistente e

[1] A. Bakardjieva Engelbrekt, *Comparative Law and European Law: the End of an Era, a New Beginning, or Time to Face the Methodological Challenges?*, in L. Carlson, P. Wahlgren (eds.), *Comparative Law*, Stockholm, 2015, 95-97.

[2] E. Ioriatti, *Comparative Law and EU Legal Language: Towards a European Restatement?*, in *Global Jurist* 2021; 21(2): 305–340, 2021.

condiviso: esso si costituisce nel momento stesso della redazione normativa e tende a riflette la pluralità dei sistemi giuridici e culturali degli Stati membri[3].
Alla luce di queste premesse, il diritto comparato, integrato con le teorie linguistiche del "testo ibrido" e con il concetto di "spazio terzo" inizialmente elaborato negli studi postcoloniali, offre strumenti particolarmente efficaci per analizzare la natura dinamica e plurale del diritto dell'Unione.
L'articolo si propone pertanto di interrogarsi sulla validità del *paradigma dell'ibrido*[4] quale quadro teorico per comprendere i processi di formulazione, traduzione e interpretazione dei testi giuridici multilingue nell'UE. Senza alcuna pretesa di esaustività, l'attenzione sarà posta dapprima sugli approcci e sulle interazioni che caratterizzano il panorama giuridico contemporaneo. Successivamente, verrà rivolta al contesto specifico dell'Unione europea, con particolare riferimento alla natura multilingue e alla produzione di testi normativi "ibridi". Infine, l'analisi si focalizzerà sul ruolo della CGUE e sull'elaborazione dei concetti autonomi, per valutare se e come tale tecnica interpretativa contribuisca alla costruzione di un paesaggio giuridico concettuale e linguistico europeo ibrido. In sintesi, attraverso un percorso che coniuga analisi teorica e casi pratici, il paradigma verrà impiegato per indagare le dinamiche di interazione e connessione che caratterizzano lo scenario europeo.

II. UNA CHIAVE DI LETTURA DELLA COMPLESSITÀ CONTEMPORANEA

La globalizzazione viene generalmente presentata come una forza omogeneizzante. Come scriveva Sacco, "*viviamo in un'epoca che accoglie l'unificazione e la incoraggia*"[5]. L'idea di unificazione è stata indubbiamente alimentata dal diritto transnazionale e sovranazionale, un esempio ne è il progetto dell'UE. Tuttavia, la rottura della coincidenza tra diritto e Stato, la pluralità di attori e autori del diritto, nonché le numerose dislocazioni sociali e territoriali del diritto stesso danno origine a un nuovo e più complesso pluralismo giuridico[6]. Paradossalmente, il mondo globalizzato è stato descritto come una "*totalità non*

[3] Sul punto si veda, A. Gambaro, *Interpretation of Multilingual Legislative Texts*, in *Electronic Journal of Comparative Law*, 11, 2007; E. Ioriatti, *Common contexts of meaning in the European legal setting: opening Pandora's box?*, in *International Journal for the Semiotics of Law*, 36, n. 1 (2023), 275-291.
[4] Il termine, originato negli studi di biologia, è stato esteso a discipline sociali, culturali e giuridiche per descrivere processi di fusione tra sistemi distinti che generano nuove forme, norme e identità. In ambito giuridico, l'idea di ibrido riflette la crescente interazione tra livelli nazionali, transnazionali e sovranazionali, fornendo un quadro interpretativo per comprendere come concetti e norme evolvano e si adattino in contesti multilivello, come quello dell'Unione Europea. Con il termine ibridazione (hybridisation) si indica il processo attraverso cui sistemi, tradizioni o norme differenti si combinano, dando origine a nuove forme. L'ibrido (hybrid/hybridity), invece, è il risultato di tale processo: nuovi concetti, identità o norme che trascendono i confini originari. Si veda: J. Nederveen Pieterse, *Globalisation and Culture. Three paradigms*, in *Economic and Political Weekly*, Jun. 8, Vol. 31, No. 23, 1389-1393, 1996, 1393; M. Solinas, *The nature of Legal Transplants – Inspirations from Postcolonial Scholarship*, in 22 *NZACL*, 2016, 195-196; H. Bhabha, *Of Mimicry and Man*, in H. Bhabha, *The Location of Culture*, London, 1994, 85-92.
[5] R. Sacco, *Il diritto tra uniformazione e particolarismi*, Editoriale Scientifica, 2010.
[6] Sul pluralismo giuridico si veda tra gli altri: P. S., Berman, *Global Legal Pluralism. A Jurisprudence of Law Beyond Borders*, Cambridge, 2012; G. Davies, M. Avbelj (eds.), *Research Handbook on legal pluralism and EU law*, Cheltenham, 2018; M. Delmas-Marty, *Ordering Legal Pluralism: a Conceptual Framework for understanding the transnational legal world*, Portland, 2009.

totalizzabile"[7], un insieme crescente di relazioni piuttosto che la creazione di un sistema[8]. È possibile osservare che il mondo di oggi è composto da molte parti diverse, non più rigidamente separate, collegate da relazioni di interdipendenza e interconnessione[9].
Inoltre, il panorama giuridico contemporaneo è sempre più plasmato dall'interazione tra globalizzazione e forme risorgenti di nazionalismo. Queste dinamiche coesistono in modi che possono complicare la produzione, l'interpretazione e l'applicazione del diritto nei diversi contesti. Come è stato osservato, tali sviluppi invitano a riflettere sul carattere in evoluzione dei quadri giuridici, incoraggiando una visione del diritto non solo come sistema autosufficiente, ma come influenzato da interazioni dinamiche tra testi, culture e pratiche interpretative[10]. I sistemi giuridici nazionali sono stati riconfigurati e continuano a riconfigurarsi attorno a nuovi assi di allineamento, differenti dalle tradizionali divisioni. Gli spazi giuridici vengono riorganizzati secondo una logica multilivello, dando origine a nuove architetture normative e a processi dinamici che influenzano il modo in cui gli attori giuridici operano. Questi processi plasmano non solo la forma dei diritti giuridici, ma anche la loro applicazione pratica e la loro realizzazione. In questo scenario in evoluzione, i giudici svolgono un ruolo centrale[11].
L'interpretazione giuridica, in particolare nell'UE, non riguarda semplicemente l'applicazione di norme preesistenti[12]. Piuttosto, essa svolge un ruolo costitutivo: modellando concetti giuridici, creando connessioni tra tradizioni giuridiche disparate e attraversando lo spazio tra diritto nazionale e diritto sovranazionale[13]. Come è stato affermato: "… *i concetti sono più simili ai pezzi degli scacchi. Possono essere manovrati per produrre determinati risultati, ma i giocatori hanno una scelta sulla mossa. Allo stesso modo, avvocati e giudici hanno spesso una scelta su come muovere i concetti*"[14]. I filosofi del diritto hanno a lungo dibattuto il ruolo dell'interpretazione e il suo impatto nel determinare l'essenza dei concetti giuridici

[7] M. R. Ferrarese, *Il diritto comparato e le sfide della globalizzazione. Oltre la forbice differenze/somiglianze*, in *Rivista critica di diritto privato*, Vol. 31 N. 3, 2013, 369-402.
[8] Sul concetto di sistema si veda: N. Irti, *Un 'volo di storni' tra lingua e diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. Civ*, n. 4, 2022, 957-970. J. Ellul, *Il sistema tecnico: la gabbia delle società contemporanee*, Milano, 2009: "…, insieme di elementi in relazione gli uni con gli altri in modo che ogni evoluzione di uno di essi provoca un'evoluzione dell'insieme e che ogni evoluzione dell'insieme si ripercuote sul singolo elemento".
[9] M. R. Ferrarese, *Il diritto comparato e le sfide della globalizzazione. Oltre la forbice differenze/somiglianze*, cit. Si veda anche: M. R., Ferrarese, *Poteri Nuovi. Privati, penetranti, opachi*, Bologna, 2022.
[10] G. Marini, *Globalizzazione attraverso i diritti e metamorfosi del diritto comparato,* in G. Alpa, V. Roppo (eds.), *La vocazione civile del giurista: saggi dedicati a Stefano Rodotà*, Roma; Bari, 2013, 352-359; G. Marini, *The Politics of Space, the Space of Politics in Comparative Law*, in *Int J Semiot Law*, 2025, https://doi.org/10.1007/s11196-025-10276-x .
[11] Ibidem.
[12] F. Politi, *Studi sull'interpretazione giuridica*, Torino, 2019, 1. Politi sottolinea che l'interpretazione giuridica non si limita all'attività legislativa, ma rappresenta un processo cognitivo e creativo intrapreso da esperti giuridici, tra cui giudici e studiosi. L'interpretazione giudiziaria, definita come "diritto vivente", non esaurisce il fenomeno dell'interpretazione giuridica, così come gli autori dell'interpretazione non si limitano alla categoria dei giudici o dei giuristi. Per i fini del presente lavoro, tuttavia, l'analisi si concentra esclusivamente sull'interpretazione giudiziaria in senso stretto.
[13] Come ricorda Robertson: "*the judicial viewpoint is the reference point for lawyers as it is the one which ultimately determines legal meanings*", C. D. Robertson, *Multilingual Law. A Framework Analysis and Understanding*, London and New York, 2016, 32. See also: G. Zaccaria, *Introduzione*, in *Ars interpretandi*, 2, 2021, doi: 10.7382/71259.
[14] Traduzione in italiano di chi scrive, originale: *"… concepts are more like chess pieces. They can be maneuvered to produce certain results but the players have a choice as to the move. Similarly, lawyers and judges often have a choice as to how they will move the concepts"*, J. H. Farrar, A. M. Dugdale, *Introduction to Legal Method*, London, 1990, 78.

— se si tratti di un processo meccanico fondato sull'intento legislativo (come nel positivismo giuridico), oppure di un'attività creativa e culturalmente radicata, come sostengono i fautori del pluralismo giuridico e del diritto naturale[15].

Questo dibattito non verrà qui approfondito: sebbene sia centrale nelle discussioni sulla natura del diritto, risulterebbe infatti difficile sintetizzarlo adeguatamente. Ai fini della presente analisi, è sufficiente ricordare che esso ha mostrato come i concetti giuridici siano inscindibilmente legati al mondo delle norme, e che comprenderne l'essenza implichi necessariamente il processo di riconoscimento, interpretazione e, talvolta, persino di formazione delle stesse, le quali costituiscono il contesto in cui tali concetti esistono e vengono impiegati nell'argomentazione giuridica[16].

I concetti fanno parte del fenomeno sociale in quanto sono unità di significato che possono variare nel loro scopo. Fungono da strumenti di pensiero e comunicazione, consentendo l'espressione dei pensieri, delle conclusioni e delle ipotesi umane[17].

Ciò contribuisce a definire anche il legame che sussiste tra concetti e linguaggio. I concetti giuridici sono intrinsecamente basati sul linguaggio, sia che esistano in sistemi giuridici monolingui o multilingui[18]. Gli avvocati e gli altri utenti del diritto (membri della società) possono comunicare sui concetti giuridici alla base delle norme di un sistema giuridico attraverso il linguaggio. Ciò è particolarmente rilevante in relazione a una caratteristica centrale del sistema giuridico dell'UE: l'autonomia concettuale[19].

Il contesto dell'UE, caratterizzato da diversità linguistica e culturale e dal complesso compito dell'integrazione giuridica[20], costituisce un terreno fertile per lo studio dell'interpretazione giuridica, del diritto comparato e dell'*ibridismo* concettuale. In effetti, il diritto comparato, come la sua pluralità di metodologie e l'approccio interdisciplinare, integrato da approcci provenienti dalla linguistica e dagli studi di traduzione, offre una cassetta metodologica[21] particolarmente adatta per analizzare questo panorama giuridico.

Tramite questo approccio, l'analisi che segue presenta i concetti autonomi come costrutti dinamici che contribuiscono alla creazione di quello che viene identificato come uno spazio giuridico ibrido dell'UE, dove convergono tradizioni giuridiche, contesti culturali e

---

[15] Ex multis: F. S. Ravitch, *Philosophical Hermeneutics in the Age of Pixels*, in L. Solan, J. Ainsworth, R. W. Shuy (eds.), *Speaking of Language and Law. Conversations on the Work of Peter Tiersma*, Oxford, 2015, 44; H. Gadamer, *Truth and Method* (2nd edn, J. Weinsheimer, D. G. Marshall translation), New York, 1999.

[16] Si veda tra gli altri: M. Greenberg, *Legal Interpretation*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2023 Edition)*, E.N. Zalta U. Nodelman (eds.), https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/legal-interpretation/; M. Jori, A. Pintore, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Torino, 2014.

[17] A. Wagner, K. K. Sin, L. Cheng, *Cultural Transfer and Conceptualization in Legal Discourse*, in Id. (eds.), *The Ashgate Handbook of Legal Translation Routledge*, London; New York, 2014, 36-37.

[18] E. Ioriatti, *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe,* in O. Moréteau, A. Parise (eds.), *Comparative Perspectives on Law and Language*, Maastricht, 2022, 35-62. Si veda anche: B. Pozzo, *Comparative Law and the New Frontiers of Legal Translation*, in S. Šarčevíc (ed.), *Language and Culture in EU Law. Multidisciplinary Perspectives*, Farnham; Burlington, Vt, 2016.

[19] J. Engberg, *Autonomous EU Concepts: fact or fiction?*, in S. Šarčevíc (ed.), *Language and Culture in EU Law. Multidisciplinary Perspectives*, Farnham; Burlington, Vt, 2016, p. 160. See also L. Azoulai, *The Europeanisation of Legal Concepts*, in U. Neergaard, R. Nielsen (eds.), *European legal method: in a multi-level EU legal order*, København, 2012, 165-182, 170: "the process and mechanisms by which a meaning, arguably specific to the EU law, is given to terms inserted in legal texts".

[20] Sul punto si veda ad esempio, A. Gambaro, *A proposito del plurilinguismo giuridico europeo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 2004.

[21] M. Van Hoecke, *Methodology of Comparative Law*, in 5 *Law and Method*, 1-35.

lingue differenti. Il processo di ibridazione, teorizzato negli studi culturali da Homi Bhabha[22] e adattato all'analisi giuridica, ad esempio da studiosi come Mireille Delmas-Marty in relazione al pluralismo giuridico[23], riflette la costante negoziazione tra forme giuridiche nazionali e sovranazionali. Tale scambio produce significati giuridici che non sono né puramente nazionali né completamente sovranazionali, ma rappresentano piuttosto l'esito di una traduzione interculturale e di una ridefinizione. È proprio in questo spazio di negoziazione che il diritto comparato, inteso non solo come disciplina descrittiva ma anche come metodo critico, si rivela essenziale: esso consente di mettere in relazione i diversi modelli nazionali, evidenziando i processi di convergenza e di trasformazione concettuale che caratterizzano la dimensione europea.

Come è stato osservato, un sistema giuridico attribuisce ai propri concetti significati specifici incorporandoli, insieme alla terminologia che li riflette, nelle proprie norme giuridiche[24]. Il punto di partenza della presente analisi è dunque il *formante legislativo*[25] dell'UE: regolamenti e direttive. Alcuni studiosi di linguistica[26] hanno osservato che, dati i metodi di redazione, simultaneamente nelle lingue di lavoro degli organismi internazionali e sovranazionali e successivamente tradotti[27], questi possano essere definiti testi ibridi, luoghi di incontro tra culture e lingue diverse in un sistema traduttivo multilivello[28].

---

[22] H. Bhabha (ed.), *The location of culture,* cit.

[23] « *Pluralisme ordonné* », M. Delmas-Marty, *Les forces imaginantes du droit.* Paris, 2004-2007. *Le relatif et l'universel (I),* 19, *Le pluralisme ordonné (II).* L'Autrice delinea tre percorsi principali per gestire la pluralità giuridica: ibridazione, armonizzazione e scambio orizzontale. Il più ambizioso, l'ibridazione, comporta la fusione di sistemi giuridici distinti per creare nuove categorie. Sebbene questo approccio venga sperimentato sempre più spesso, soprattutto nell'integrazione europea, rimane difficile da generalizzare. Sul concetto di pluralismo giuridico si veda *ex multis*: N. Bobbio, '*Pluralismo?*', in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (eds.), *Dizionario di politica,* Torino, 1983. "*Nel linguaggio politico si chiama Pluralismo quella concezione che propone come modello una società composta da più gruppi o centri di potere, anche in conflitto fra loro, ai quali è assegnata la funzione di limitare, controllare, contrastare, al limite di eliminare, il centro di potere dominante identificato storicamente con lo Stato*", 815.

[24] G. Sartor, *Understanding and Applying Legal Concepts: An Inquiry on Inferential Meaning*, in J. C. Hage, D. von der Pforften (eds.), *Concepts in Law*, Amsterdam, 2009.

[25] R. Sacco, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment II and II), in *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 39, No. 1, Winter, 1991; E. Ioriatti, *A Methodological Approach for a European Restatement of Contract Law*, in *Global Jurist Topics*, vol. 3, n. 3, 2003; E. Ioriatti, *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe*, cit.

[26] Sugli studi di linguistica, traduzione e testi ibridi si veda tra gli altri: S. Simon, *Hybridity and translation*, in Y. Gambier, L. van Doorslaer (eds.), *Handbook of Translation Studies. Volume 2*, Amsterdam, Philadelphia, 2011; J. Levý, *Art of translation*, Amsterdam, Philadelphia, 2011; S. Bassnett, *Translation studies*, London; New York, N.Y.,1991; S. Bassnett, *Culture and Translation*, in P. Kuhiwczak, K. Littau (eds.), *A Companion to translation studies*, Clevedon, Buffalo, Toronto, 2007; L. Venuti, *The translator's invisibility: a history of translation*, London; New York, 1995.

[27] Si noti che oggi sempre più la lingua di lavoro è l'inglese. Sul regime linguistico e l'inglese nelle istituzioni europee si veda: S. Van der Jeught, *Linguistic Autonomy of EU Institutions, Bodies and Agencies*, in *Zerl*, February, 2021, available at: urn:nbn.de:hbz:38-356381www.zerl.uni-koeln.de.

[28] Tra gli altri: K. McAuliffe, *Hybrid Texts and Uniform Law? The Multilingual Case Law of the Court of Justice of the European Union*, in 24 *INT'l J. Semiotics L.* 97, 2011; V. Sosoni, *A Hybrid Translation Theory for EU Texts*, in Vertimo studijos, 2012, DOI:10.15388/VertStud.2012.5.10561; A. Trklja, *A corpus investigation of formulaicity and hybridity in legal language a case of EU case law texts*, in S. Goźdź-Roszkowski, G. Pontrandolfo (eds.), *Phraseology in Legal and Institutional Settings: A Corpus-based Interdisciplinary Perspective*, *Law, Language and Communication*, London, New York, 2018, 89-106, 2018. Sul multilinguismo si veda: C. D. Robertson, *Multilingual Law. A Framework Analysis and Understanding*, London and New York, 2016; F. Prieto Ramos, *International and supranational law in translation: From multilingual lawmaking to adjudication,* in *The Translator*, 20(3), 2014.

III. LA TRADUZIONE DEI CONCETTI GIURIDICI E TESTI NORMATIVI DELL'UE

Tradurre non significa semplicemente convertire un documento, o anche solo una frase o una parola, in una lingua diversa da quella originale. La traduzione può essere definita come il processo di trasferimento del senso di un termine da un contesto a un altro, come sottolinea l'etimologia latina della parola: *trans-ducere* "trasportare, trasferire" (trans "oltre" + ducere "condurre")[29]. Il rapporto tra legislazione nazionale e dell'UE esemplifica il paradigma della traduzione e le sue difficoltà.

La linguistica risulta essere un alleato per il giurista che studia o deve affrontare tali difficoltà. In particolare, la distinzione elaborata dal linguista svizzero Ferdinand de Saussure tra "langue", il sistema sociale in cui il valore di ogni termine dipende dalla presenza degli altri termini, e "parole", l'atto concreto e individuale di comunicazione, risulta particolarmente utile al fine di osservare che, allo stesso modo, i concetti giuridici si concretizzano attraverso le norme e l'interpretazione, che ne definisce dinamicamente i confini[30]. La loro comprensione richiede pertanto competenze linguistiche, storiche e culturali, oltre a strumenti comparatistici capaci di mettere in relazione sistemi diversi[31].

In questa prospettiva, la lingua e il diritto non sono entità separate, ma interconnesse e in continua evoluzione. Come ricordato da Natalino Irti, lo sviluppo del sistema concettuale tedesco nel XIX secolo ha portato alla proliferazione delle categorie giuridiche, arricchendo contestualmente il linguaggio giuridico. La particolarità di ogni disciplina risiede nella tensione tra unità e molteplicità: i concetti giuridici non sono elementi isolati, ma costruzioni sistemiche interdipendenti, il cui significato emerge dall'interazione reciproca e dal contesto.[32]

Pertanto, si osserva come essi siano sono strettamente legati ai processi di ragionamento e al contesto culturale in cui sono inseriti, incluso il linguaggio utilizzato per esprimere tali norme. Come sottolinea Rodolfo Sacco, i significati giuridici dipendono dalla corrispondenza tra parole e concetti[33]. Tuttavia, la lingua dell'UE non possiede un fondamento semantico preesistente e definito. Al contrario, il linguaggio giuridico dell'UE viene costruito al momento della sua redazione, e le coordinate semantiche non sono predeterminate. Data la ricca diversità sociale e culturale tra gli Stati membri dell'UE, un quadro semantico comune risulta sfuggente, suggerendo che il linguaggio giuridico dell'UE manchi di una base sociale e culturale stabile e uniforme[34].

---

[29] Ricca, M., *Divorzi diversi e geografia giuridica interculturale. Il "termine" mobile del matrimonio*, in *Calumet-Intercultural Law and Humanities Review*, Issue 5, 2017.

[30] F. De Saussure, *Cours de linguistique générale*, Paris, 1966.

[31] R. Sacco, *Il concetto di interpretazione del diritto*, con prefazione di A. Gambaro, Torino, 2003.

[32] N. Irti, *Un 'volo di storni' tra lingua e diritto*, cit.

[33] R. Sacco, *Langue et droit*, in R. Sacco, L. Castellani (a cura di), *Les multiples langues du droit européen uniforme*, Torino, 1999. Come sottolineato da Rodolfo Sacco, il linguaggio giuridico dovrebbe basarsi sulla corrispondenza tra una data parola e una categoria, R. Sacco, P. Rossi, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, Utet, 2015.

[34] Antonio Gambaro evidenzia che l'Unione europea non ha una propria tradizione e cultura giuridica e la lingua riflette la situazione artificiale in cui si trova. Manca quindi una base semantica, nota anche come contratto sociale semantico, e di conseguenza manca l'obiettività del messaggio giuridico. A. Gambaro, *Jura et Leges nel processo di edificazione di un diritto privato europeo*, in *Europae Diritto Privato*, 1998, 993-1018; A. Gambaro, *A proposito del plurilinguismo legislativo*, cit., 287. See also: E. Ioriatti, *A Twenty-First Century Approach*

Negli studi che si concentrano sulla traduzione dei testi dell'UE, si tende spesso a classificare i trasferimenti di significato o i passaggi come discendenti (dal diritto UE al diritto nazionale), ascendenti (dal diritto nazionale al diritto UE) o orizzontali (all'interno di ciascun sistema giuridico). Tuttavia, una tale classificazione non restituisce né la complessità del concetto di traduzione né la realtà della giustizia 'unionale'. Metafora efficace è quella elaborata da François Ost e ricordata da Stéphanie Francq, che insiste sul movimento che anima la traduzione evocando la figura della danza. Analogamente a una figura di danza, la creazione di una norma consiste in due momenti: un atto di espressione di una dichiarazione e un atto di ricezione che le conferisce significato[35].

Per una buona interpretazione sono necessari alcuni criteri: la conoscenza della lingua, intesa come conoscenza del significato concreto delle formule con cui è espressa la dichiarazione legislativa; la conoscenza della storia; la conoscenza della cultura, poiché l'interpretazione è, in ultima analisi, un fatto culturale[36].

In sintesi, i concetti giuridici dell'UE possono essere considerati "mattoni concettuali viventi": essi prendono forma nel linguaggio, si modellano attraverso la prassi interpretativa[37] e si possono modificare con la negoziazione tra ordinamenti nazionali e sovranazionali.

Come ricorda Fernando Prieto Ramos in un recente saggio, la terminologia e la fraseologia giuridica sono fondamentali per strutturare e comunicare conoscenze giuridiche astratte. A differenza dei domini scientifici, dove i concetti sono in gran parte universali, i termini giuridici riflettono comprensioni specifiche dal punto di vista culturale e giurisdizionale, radicate nelle tradizioni nazionali ma coesistenti con quadri internazionali e sovranazionali[38].

Questa coesistenza genera asimmetrie e incongruenze che sono una caratteristica distintiva della traduzione giuridica intersistemica[39]. La risoluzione di queste sfide dipende dalle priorità comunicative di ciascun contesto. Nella traduzione intersistemica, l'attenzione è spesso rivolta alla gestione delle divergenze tra gli ordinamenti giuridici, mentre in contesti istituzionali multilingui, come l'UE, la concordanza interlinguistica e la coerenza

to Law and Language in Europe, cit.; M. Ricca, *How to Undo (and Redo) Words with Facts: A Semio-enactivist Approach to Law, Space and Experience*, in *International Journal for the Semiotics of Law*, 2023, 36, 313–367.

35 S. Francq, *La traduction du droit de l'Union européenne en droit national… et inversement*, in A. Bailleux, Y. Cartuyvels, H. Dumont, F. Ost (eds.), *Traduction et droits européens : enjeux d'une rencontre. Hommage au recteur Michel Van de Kerchove*, 2009. Available at: https://books.openedition.org/pusl/24679.

36 Sacco, R., *Il concetto di interpretazione del diritto*, cit.

37 V. Italia, *I concetti giuridici,* Milano, 2010.

38 F. Prieto Ramos, *Translating legal terminology and phraseology: between inter-systemic incongruity and multilingual harmonization*, in *Perspectives*, 29:2, 2021, 175-183, DOI: 10.1080/0907676X.2021.1849940. Tra gli altri, si veda anche: S. Šarčević, *Translation of culture-bound terms in laws,* in *Multilingua - Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication*, 4(3), 1985, 127–134; F. Terral, *L'empreinte culturelle des termes juridiques,* in *Meta*, 49(4), 876–890, 2004. Per un approfondimento sulla terminologia: L. Biel, H. J. Kockaert (eds.), *Handbook of Terminology, vol. 3: Legal Terminology*, Amsterdam, Philadelphia, 2023.

39 Sul dibattito metodologico negli studi sulla traduzione giuridica vedi tra gli altri: P. Sandrini, *Legal terminology. Some aspects for a new methodology*, in *Hermes - Journal of Linguistics*, 22, 1999, 101–112; Ł. Biel, *Legal terminology in translation practice: Dictionaries, googling or discussion forums?* , in *SKASE Journal of Translation and Interpretation*, 3(1), 2008, 22–38; M., Bajčić, *New insights into the semantics of legal concepts and the legal dictionary,* Amsterdam, Philadelphia, 2017.

intralinguistica hanno la precedenza, garantendo che le designazioni terminologiche mantengano un quadro giuridico condiviso e coerente[40].

La struttura dell'UE e il suo regime di multilinguismo hanno reso necessario individuare strategie per affrontare le difficoltà di traduzione e interpretazione tipiche dei cosiddetti testi ibridi. Le complessità e i paradossi della terminologia e dei concetti dell'UE trovano origine in ciò che alcuni studiosi definiscono '*testo ibrido*'. In particolare, nel campo degli studi della traduzione giuridica dei testi dell'Unione emerge chiaramente la necessità di un quadro teorico specifico, una rivalutazione delle categorie tradizionali e l'adozione di approcci innovativi come quelli basati sull'idea di ibrido e sull'interstizialità[41].

In quest'ottica, è stato affermato che i testi ibridi sono quelli che mostrano "effetti di traduzione": dissonanze, interferenze, vocabolario disparato, mancanza di coesione, sintassi non convenzionale e un certo senso di 'debolezza' o 'deterritorializzazione'. Tale mescolanza può verificarsi a livello di codici linguistici o, più in generale, attraverso riferimenti culturali e storici. Sebbene i testi ibridi spesso affermino la divisione dell'identità, esprimendo talvolta perdita o disorientamento, possono anche fornire uno spazio potente ed emancipatorio[42].

Gli studiosi di linguistica sottolineano che il testo di partenza stesso può essere considerato un testo ibrido. È infatti risaputo che i testi vengono redatti contemporaneamente nelle lingue di lavoro delle organizzazioni internazionali e successivamente tradotti[43]. Secondo la classificazione di Łucja Biel, i testi ibridi all'interno del quadro giuridico dell'UE presentano quattro sfide principali. Una di queste risiede nel dichiarato carattere sovranazionale e autonomo della terminologia dell'UE[44].

In questo contesto, poiché i concetti sono in continuo movimento e modellati da un complesso intreccio culturale, politico e sociale, la Corte svolge un ruolo cruciale[45]. La CGUE opera, infatti, in un contesto multinazionale, dove diverse interpretazioni nazionali di uno stesso concetto possono generare significati differenti. Questo scenario interpretativo mette in crisi la possibilità di stabilire un parallelismo semplice e univoco tra diritto, mondo e lingua[46].

Tenendo conto del fatto che l'UE unisce sistemi giuridici, culture e tradizioni diverse[47], che le relazioni tra sistemi giuridici danno luogo a trasferimenti di concetti giuridici, e che un termine è spesso chiamato a viaggiare da un ordinamento all'altro portando con sé il

---

[40] F. Prieto Ramos, *Translating legal terminology and phraseology*, cit. Si veda anche: F. Prieto Ramos, *International and supranational law in translation: From multilingual lawmaking to adjudication,* in *The Translator*, 20(3), 2014a, 313–331; C. Robertson, *EU multilingual law: Interfaces of law, language and culture*, in S. Šarčević (ed.), *Language and culture in EU Law. Multidisciplinary perspectives*, 2015, Ashgate, 33–51.

[41] Sosoni utilizza i termin 'hybridity' e 'in-betweenness'. V. Sosoni, *A Hybrid Translation Theory for EU Texts*, in *Vertimo studijos*, 2012, DOI:10.15388/VertStud.2012.5.10561.

[42] S. Simon, *op. cit.*, 50.

[43] K. McAuliffe, *Hybrid Texts and Uniform Law? The Multilingual Case Law of the Court of Justice of the European Union*", cit.; C. Schäffner, B. Adab, *The Idea of the Hybrid Text in Translation: Contact as Conflict*, *Across Languages and Cultures 2 (2)*, 167–180, 2001.

[44] Ł., Biel, The hybridity of EU discourse and its impact on national languages, in *Lost in the Eurofog: the textual fit of translated law*", Id. (ed.), 2014

[45] E. Ioriatti, *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe,* cit.

[46] R. Bercea, *Legal translation and legal interpretation: the epistemological gap*, in *The Translator*, 20:3, 273-289, DOI: 10.1080/13556509.2014.927968, 2014.

[47] A. Jopek-Bosiacka, *Theoretical and Logical Prerequisites for Legal Translation*, in *JLL* 7 (2018): 47–69.

proprio significato come bagaglio, la CGUE ha sviluppato due principali modalità per superare le difficoltà: l'interpretazione autonoma e il ravvicinamento delle legislazioni[48]. In particolare, di seguito si osserverà come i giudici europei hanno risposto a questo problema intrinseco di molteplicità dichiarando l'autonomia concettuale dell'oggetto dell'interpretazione[49].

IV. INTERPRETAZIONE AUTONOMA, DIRITTO COMPARATO E SPAZIO TERZO

È stato affermato che "*l'autonomia concettuale e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE sono due facce della stessa medaglia*"[50]. Data la natura sovranazionale del diritto dell'UE, l'autonomia dei suoi concetti giuridici costituisce un principio fondamentale, strettamente connesso con l'idea generale di autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE. La Corte ha consolidato questo principio nella nota sentenza fondamentale *Costa c. Enel*, ribadendo nel tempo l'autonomia e l'indipendenza del diritto e dei concetti dell'UE.
Come evidenziato dalla Corte stessa "*it must be borne in mind that even where the different language versions are entirely in accord with one another, Community law uses terminology which is peculiar to it*"[51].
In via generale e preliminare, l'interpretazione autonoma deriva da un approccio meta-teleologico alla legislazione in questione. A differenza di altre tecniche interpretative espressamente previste, essa è emersa principalmente dalla prassi giurisprudenziale della Corte[52].
L'autonomia dell'ordinamento giuridico UE è presentata come cruciale per la natura stessa dell'Unione, l'unico modo per garantire che il diritto 'unionale' non venga diluito dall'interazione con i diritti nazionali e che sia applicato in maniera uniforme in tutta l'Unione[53]. Di conseguenza, le nozioni del diritto dell'Unione vengono interpretate alla luce dell'ordinamento giuridico UE e degli obiettivi complessivi dell'Unione. Questa interpretazione specifica è ritenuta necessaria poiché taluni diritti sono tutelati dalla legislazione dell'Unione e rischierebbero di essere compromessi senza di essa, in quanto ciascuno Stato membro potrebbe decidere autonomamente sul contenuto dei diritti da garantire interpretando diversamente le disposizioni[54].
Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, per garantire che il diritto dell'UE abbia lo stesso effetto in tutte le situazioni e in tutti gli Stati membri, la Corte di Giustizia e i giudici nazionali organizzano la loro cooperazione giuridica e linguistica tramite la procedura di rinvio pregiudiziale[55]. La competenza della CGUE è dunque attribuita in base all'esigenza di mantenere l'uniformità definitoria in tutti gli Stati membri, senza la quale sarebbe

[48] S. Francq, *cit.*
[49] R. Bercea, *cit.*
[50] "*Conceptual autonomy and the autonomy of the EU legal order are two sides of the same coin*". L. Azoulai, *The Europeanisation of Legal Concepts*, cit., 170.
[51] Case 283/81 - Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo (SpA) v Ministry of Health.
[52] H. Senden, *Interpretation of Fundamental Rights in a Multilevel Legal System. An analysis of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union*, Cambridge, 2011; E. Bjørge, *Domestic application of the ECHR: courts as faithful trustees*, First edition, New York, 2015.
[53] European Commission, Directorate-General for Communication, Borchardt, K., *The ABC of EU law*, Publications Office, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2775/953190, 135-136.
[54] A. Bakardjieva Engelbrekt, *cit.*, 95-97.
[55] P. Gréciano, *La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne*, Rev. franç. de linguistique appliquée, 2014, XIX-1 (59 -70).2014)

impossibile parlare di Europa o di diritto europeo. Tale esigenza comporta l'organizzazione di questa collaborazione giuridica e linguistica[56].

L'interpretazione autonoma consiste nell'individuare un significato specifico per l'ordinamento giuridico dell'Unione, alla luce degli obiettivi dell'Unione, un significato che si afferma non dipendere dalle concezioni del concetto nei diritti nazionali. Questo significato deve poi essere imposto agli ordinamenti nazionali nel contesto dell'attuazione del diritto dell'Unione. Si potrebbe quindi essere tentati di vedere tale processo come un movimento dall'alto verso il basso: il diritto unionale che si impone o impone un significato al diritto nazionale, che deve accettarlo senza modificarlo. Come è già stato osservato, però, una simile visione è illusoria[57].

Nei casi in cui il significato ordinario, usuale, dei termini di una disposizione è inequivoco, la Corte interpreta il concetto autonomo di diritto dell'UE conformemente a tale significato, verificando poi se l'interpretazione sia supportata dal contesto e dall'obiettivo della disposizione stessa[58]. Quando la disposizione in questione "*non rinvia al diritto degli Stati membri per determinare il suo significato e la sua portata*", la nozione in essa contenuta è "*un concetto autonomo di diritto dell'UE che deve ricevere un'interpretazione autonoma e uniforme in tutta l'Unione, tenendo conto dei termini della disposizione, del suo contesto e degli obiettivi della legislazione di cui fa parte*". Pertanto, di regola, i giudici di Lussemburgo individuano un concetto autonomo quando la disposizione non rinvia al diritto degli Stati membri[59]. Tuttavia, come è stato evidenziato, la presenza di un rinvio espresso al diritto nazionale non esclude a priori che la nozione possa essere definita autonomamente: è necessario determinare la portata di tale rinvio[60].

Su questo sfondo, si può osservare come vi siano diversi livelli di interazione: non solo il significato nazionale viene influenzato, ma anche quello unionale. La figura della traduzione, così come l'interpretazione autonoma, riflette non solo le dinamiche che accompagnano questo trasferimento di significato, ma anche i cambiamenti di identità che, per ciascun ordinamento, accompagnano queste transizioni. Nessuno dei due ordinamenti coinvolti — quello nazionale da un lato e quello europeo dall'altro — esce completamente "indenne" da questo processo. Alla fine della danza, nessuno dei partner è identico[61].

"*By virtue of its peculiar position as the world's first supranational court, the comparative legal method and the use of foreign law hold a particular significance for the CJEU*". [62]

Lo studio del diritto comparato tocca il cuore del rapporto tra l'Unione e gli ordinamenti giuridici nazionali, il dialogo tra i tribunali dell'Unione e quelli nazionali, nonché le relazioni dell'Unione con la comunità internazionale in generale, che sono essenziali per il

---

[56] P. Gréciano, cit. See also: R. Bercea, cit.; G. Davies, *Interpretative pluralism within EU law,* in G. Davies, M. Avbelj (eds.), *Research Handbook on legal pluralism and EU law*, Cheltenham, 2018, 333.

[57] S. Francq, *cit.*

[58] H. Senden, *op. cit.*, 174. E. Ioriatti, *A Twenty-First Century Approach to Law and Language in Europe,* cit.

[59] L. Mancano, *Judicial harmonisation through autonomous concepts of European Union Law: The example of the European Arrest Warrant Framework decision*, in *European Law Review*, vol. 43, no. 1, 2018.

[60] K. Lenaerts, J. A. Gutierrez-Fons, *Les méthodes d'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne*, Larcier, 2020.

[61] S. Francq, *cit.*

[62] B. Davies, F. G., Nicola, *op. cit.*, 797.

funzionamento e l'evoluzione del progetto europeo[63]. Un approccio comparativo non solo facilita questo lavoro interpretativo, ma è stato fondamentale per il ruolo della CGUE come fonte di innovazione giuridica in Europa. Esso infatti alimenta l'interpretazione autonoma, chiamata a individuare un significato "specifico" per l'ordinamento dell'Unione[64]. Poiché si afferma che i concetti del diritto dell'UE hanno un significato indipendente ma possano trarre ispirazione dalle interpretazioni nazionali, l'argomentazione comparatistica è fondamentale per la definizione di un concetto autonomo[65].

Anche se le corti nazionali hanno cercato di contenere l'impatto delle decisioni della CGUE, nel tempo si è sviluppata una relazione dialettica. Come è stato detto, vi sono molti tipi di sovrapposizione giurisdizionale che creano uno spazio giuridico potenzialmente ibrido[66], e i concetti autonomi ne sono un esempio. Infatti, quando il giudice nazionale applica un concetto appena interpretato autonomamente dalla Corte, si genera un movimento di ritorno verso il diritto nazionale. Ciò è inevitabile per due motivi: primo, l'interpretazione autonoma evoca termini che, a loro volta, richiedono interpretazione; secondo, anche termini di interpretazione relativamente precisi possono essere compresi in modo molto diverso a seconda della cultura giuridica in cui sono utilizzati. In tale occasione, il giudice nazionale tenderà inevitabilmente ad affidarsi al proprio corpus giuridico nazionale[67].

Da ciò deriva che, a livello concettuale, i principali problemi e paradossi della terminologia e dei concetti dell'UE sono legati all'idea di ibrido. In pratica, una netta separazione della rete concettuale sovranazionale da quella nazionale è impossibile, a causa delle reciproche interdipendenze[68]. In questo scenario, lo spazio terzo, concetto, in connessione a quello di ibrido, elaborato originariamente negli studi postcoloniali e successivamente applicato agli studi traduttivi e all'analisi giuridica[69], rappresenta il luogo di incontro e negoziazione tra sistemi giuridici differenti, in cui si formano i concetti autonomi dell'Unione europea. Esso non coincide né con l'ordinamento nazionale né con quello sovranazionale, ma costituisce uno spazio intermedio in cui le diverse tradizioni, lingue e prassi giuridiche si interfacciano, si adattano reciprocamente e producono significati condivisi. In questo contesto, la Corte di giustizia dell'UE svolge una funzione centrale: agendo come mediatore tra le interpretazioni nazionali e i principi unionali, definisce concetti giuridici che possano essere applicati uniformemente in tutti gli Stati membri, pur mantenendo sensibilità

[63] K. Lenaerts, K. Gutman, *The Comparative Law Method and the Court of Justice of the European Union, Interlocking Legal Orders Revisited*, in M. Andenas, D. Fairgrieve (eds.), *Courts and Comparative Law,* Oxford 2015.
[64] K. Lenaerts, J.A. Gutierrez-Fons, *cit.*
[65] H. Senden, cit.
[66] P. S. Berman, *The Evolution of Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law Beyond Borders*, Cambridge, 2012.
[67] S. Francq, *cit.*
[68] Ł., Biel, *The hybridity of EU discourse and its impact on national languages*, in Id. (ed.), *Lost in the Eurofog: the textual fit of translated law*", 2014; Ł., Biel, V. Sosoni, *EU Legal Culture and Translation in the Era of Globalisation. The Hybridisation of EU Terminology on the Example of Competition Law*, in F. Vogel (ed.), *Legal Linguistics Beyond Borders: Language and Law in a World of Media, Globalisation and Social Conflicts: Relaunching the International Language and Law Association (ILLA)*, Berlin, 2019.
[69] "*where the construction of a political object that is new, neither the one nor the other, properly alienates our political expectations, and changes, as it must, the very forms of our recognition of the moment of politics*", H. Bhabha, *Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority Under a Tree Outside Delhi, May 1817*, in H. Bhabha (ed), *The Location of Culture*, cit., 102-122. see also: R. Freedman, N. Lemay-Hebert, *op. cit.*, 4.

rispetto alle specificità culturali e normative locali. Lo spazio terzo, quindi, permette di osservare il diritto dell'UE come un sistema dinamico e relazionale, dove la creazione dei concetti autonomi emerge dall'interazione tra norme, culture giuridiche e pratiche interpretative, offrendo un quadro concettuale per comprendere la complessità del pluralismo giuridico europeo e le modalità con cui i concetti viaggiano, si adattano e si consolidano.

Infatti, i concetti autonomi sono stati presentati quali strumento per promuovere l'integrazione giuridica attraverso l'interpretazione[70]. Tuttavia, l'analisi della sua presunta autonomia solleva alcune questioni. L'interconnessione tra la legislazione dell'UE e l'interpretazione nazionale complica il ruolo dei concetti autonomi nel rapporto dinamico tra il contesto giuridico europeo e quello nazionale. I concetti di ibrido e ibridazione offrono una prospettiva più ampia sul ragionamento giuridico, evidenziando i vincoli sociali e culturali del linguaggio giuridico e il loro impatto sul sistema concettuale giuridico sia a livello sovranazionale che nazionale.

V. UN CASO STUDIO

Un esempio paradigmatico di concetto autonomo che può essere analizzato alla luce del diritto comparato e del paradigma dell'ibridazione è offerto dalla CGUE nella causa *Coman*[71]. Tale sentenza ha suscitato molto dibattito sia tra gli studiosi e gli operatori del diritto, che nella società in generale data la delicatezza della questione[72]. In questa sentenza, la Corte ha affrontato per la prima volta la questione se il termine *coniuge*, ai sensi della direttiva 2004/38 [73] includa anche i coniugi dello stesso sesso [74]. Sostenendo l'interpretazione autonoma del termine la Corte ha affermato: "… *si deve sottolineare, in primo luogo, che, ai sensi della direttiva 2004/38, la nozione di «coniuge» è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere quindi il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell'Unione interessato*"[75].

La direttiva, infatti, definisce il coniuge come uno dei familiari che hanno il diritto di accompagnare o raggiungere il cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante (art. 2, par. 2, lett. a), senza tuttavia fornire ulteriori chiarimenti. L'assenza di una definizione legislativa comune ha creato le condizioni per un'interpretazione autonoma da parte dei giudici europei, tanto più necessaria in considerazione della delicatezza della materia e delle

[70] L. Mancano, cit.

[71] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 giugno 2018. Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea Constituțională. Causa C-673/16. ECLI:EU:C:2018:385.

[72] C. Frattone, *Same-Sex Spouses' Rights in the ECJ's Coman Case (December 2019),* in *Roma Tre Law Review*, No. 2, 2019, disponibile online: https://ssrn.com/abstract=4416563 .

[73] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE).

[74] A.-H. Neidhardt, *The Coman case: Extending Free Movement Rights to Same Sex Couples or Protecting Marital Status?*, December, 2018, available at: https://me.eui.eu/alberto-horst-neidhardt/blog/the-coman-case-enhancing-free-movement-rights-for-same-sex-couples-or-protecting-the-status-of-marriage/ .

[75] Coman e.a. [GC], cit., para. 35.

divergenze fra gli ordinamenti nazionali[76]. Come è stato osservato, tale ambiguità riflette la complessità del bilanciamento fra libertà di circolazione, identità nazionale e tutela contro discriminazioni[77].

La Corte ha chiarito che la nozione di coniuge è neutra dal punto di vista del genere e deve quindi includere anche il coniuge dello stesso sesso[78]. Essa ha inoltre sottolineato che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38 non rinvia ai diritti nazionali, escludendo così la possibilità che gli Stati membri oppongano il proprio diritto interno per negare il riconoscimento di un matrimonio omosessuale contratto validamente in un altro Stato membro "*ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo, del matrimonio da questo contratto con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso in un altro Stato membro in conformità della normativa di quest'ultimo"* [79].

Questa soluzione non era affatto scontata.[80] La giurisprudenza precedente, come la causa *D. c. Conseil* – in cui si legge "*è pacifico che il termine matrimonio, come comunemente inteso dagli Stati membri, significa un'unione tra due persone di sesso diverso*" [81]- o la sentenza *Reed*[82], faceva riferimento a una nozione di matrimonio tradizionalmente intesa come unione eterosessuale. Tuttavia, l'Avvocato Generale Wathelet ha invitato la Corte a interpretare il diritto dell'Unione alla luce della "realtà contemporanea", ricordando che il diritto non può essere isolato dal contesto sociale ma deve adattarsi ad esso[83]. Aggiungendo che la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza del 31 maggio 2001, D e Svezia contro Consiglio, in cui ha affermato che "il termine "matrimonio", secondo la definizione *comunemente accolta dagli Stati membri*, design[erebbe] un'unione tra due persone di sesso diverso", appare ormai superata[84].

---

[76] Il termine "coniuge" non è un neologismo del diritto UE, ma acquisisce un significato nuovo. Ad esempio, in Italia, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è ammesso, "coniuge" indica solo i coniugi eterosessuali; la legge n. 76/2016 ha introdotto le unioni civili, applicando a queste molte disposizioni previste per i coniugi, senza però estendere formalmente il termine (L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, c. 20; definizione in: https://edizioni.simone.it/2022/03/14/matrimonio-in-giurisprudenza-definizione/). In Francia, dove è riconosciuto il matrimonio egualitario, "conjoint" si riferisce a ogni persona sposata, mentre chi stipula un PACS o vive in unione libera non è qualificato come coniuge, come confermato dalla Cour de cassation (Cour de cassation, civ., 2e ch., 5 mars 2008, n. 08-60.229; https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018233786).

[77] S. Titshaw, *Same-sex Spouses Lost in Translation? How to Interpret "Spouse" in the EU Family Migration Directives*, in *Boston University International Law Journal* [Vol. 34:45 - 2016], 45-112, 65 e 106.

[78] Coman e.a. [GC], cit. paras. 39-40. Si veda anche A.-H. Neidhardt, *op. cit.*

[79] Coman e.a. [GC], cit., para. 36.

[80] E. Stoppioni, *Une analyse critique de l'arrêt Coman: déconstruction de la consécration de l'obligation de reconnaissance du droit de séjour du conjoint homosexuel*, in *European Papers*, Vol. 4, 2019, No 1, 377-388.

[81] Sentenza della Corte del 31 maggio 2001. D e Regno di Svezia contro Consiglio dell'Unione europea. Cause riunite C-122/99 P e C-125/99 P. ECLI:EU:C:2001:304. Come sottolineato da Titshaw, all'epoca la descrizione data dalla Corte del significato eterosessuale del matrimonio era solo una constatazione di fatto, non una definizione giuridica autonoma per l'Unione europea. Anche se la Corte avesse inteso dare una tale definizione, la sua affermazione sarebbe stata un obiter dicta non vincolante, poiché non era necessario decidere su tale questione. S. Titshaw, *op. cit.,* 94.

[82] Sentenza della Corte del 17 aprile 1986. Stato olandese contro Ann Florence Reed. Causa 59/85. ECLI:EU:C:1986:157.

[83] Conclusioni dell'avvocato generale M. Wathelet, presentate l'11 gennaio 2018, para. 56 "*Come diversi avvocati generali hanno già avuto occasione di sostenere, il diritto dell'Unione dev'essere interpretato «alla luce delle circostanze odierne* …", and 48, note 23. See also: E. Stoppioni, cit.

[84] Conclusioni dell'avvocato generale Wathelet, para. 57.

I lavori preparatori della direttiva confermano questa impostazione: il Parlamento aveva tentato di introdurre un'esplicita apertura ai coniugi dello stesso sesso, senza però riuscire a modificare il testo definitivo. La Commissione, pur non accogliendo la proposta parlamentare, aveva espresso una riserva, riconoscendo la necessità di tener conto dell'evoluzione delle società e delle legislazioni nazionali, definendo il testo finale come una "soluzione equa". La scelta di mantenere una formulazione volutamente ambigua ha lasciato alla Corte il compito di chiarirne la portata[85].

Pertanto, sebbene la Corte riconosca che le questioni relative allo status personale sono di competenza degli Stati membri e che"*[g]li Stati membri sono dunque liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone del medesimo sesso*" [86], chiarisce che questi ultimi devono rispettare il diritto dell'EU e le libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione, compreso il diritto di circolare e soggiornare nel territorio dell'Unione, in conformità con le condizioni stabilite dalla direttiva sulla libera circolazione[87].

Le critiche a questa decisione sono state mosse da diversi punti di vista: alcuni hanno accusato la Corte di eccessivo attivismo, mentre altri sostengono che la definizione, limitata all'ambito di applicazione della direttiva, manchi di efficacia globale.[88] Nonostante ciò, attraverso l'analisi di questa sentenza appare possibile cogliere la relazione dinamica tra le diverse componenti del sistema dell'UE e il contributo fornito dalla CGUE nella chiarificazione del significato di un concetto non chiaro nel testo legislativo. È evidente che la nozione di *coniuge* sia interpretata alla luce degli obiettivi principali dell'UE. Tuttavia, come è stato osservato, la causa *Coman* evidenzia anche come la tecnica comparativa consenta l'interpretazione del diritto dell'Unione alla luce dei progressi socioeconomici negli Stati membri[89].

Pertanto, la legislazione dell'Unione si configura come uno "strumento vivente"[90], la cui vitalità è alimentata dal multilinguismo. Ogni termine giuridico dell'UE nasce in un contesto di pluralità linguistica, dove le parole non hanno un significato fisso, ma si collocano all'incrocio di tradizioni e sistemi giuridici diversi. La sentenza Coman mostra come la Corte non si limiti a individuare un significato "corretto", bensì si faccia interprete di questa complessità linguistica, trasformando l'apparente ambiguità in una risorsa per l'integrazione. In questo processo, le divergenze terminologiche e concettuali tra le versioni linguistiche e tra i diritti nazionali vengono ricomposte in un significato nuovo, che non appartiene esclusivamente a nessun ordinamento.

---

[85] S. Titshaw, *op. cit*, 92-93, e 99-100. Anche l'avvocato generale nelle sue conclusioni ricorda la storia della direttiva.

[86] Coman e.a. [GC], cit., para. 37.

[87] Coman e.a. [GC], cit., para. 38. "*Tuttavia, da una giurisprudenza consolidata risulta che gli Stati membri, nell'esercizio della suddetta competenza, devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri*".

[88] A titolo di esempio si veda: S. Penasa, *Matrimonio tra persone dello stesso sesso e libertà di circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari: osservazioni a "cerchi concentrici" sul caso Coman c. Romania della Corte di giustizia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo n. 3, 2018; L. Křičková, *Three Years with Coman: How Much Has Changed?*, *ICL Journal* 2022; 16(2): 263–284.

[89] K. Lenaerts, J. A. Gutierrez-Fons, *Les méthodes d'interprétation de la cour de justice de l'U.E.*, Bruxelles, 2020, 103-104.

[90] K. Lenaerts, J. A. Gutierrez-Fons, *Les méthodes d'interprétation de la cour de justice de l'U.E.*, cit.

Ne risulta la creazione di uno spazio ibrido, linguisticamente neutrale ma al tempo stesso poroso, capace di accogliere le diverse prospettive nazionali e di fonderle in un terreno comune. L'allineamento logico con sistemi giuridici diversi pone delle sfide, rendendo indispensabile un'interpretazione collaborativa[91]. Senza tale collaborazione, si corre il rischio di un monologo monotono che ostacola discussioni significative sulle implicazioni del diritto dell'UE nei contesti nazionali[92]. Questo spazio ibrido, caratterizzato linguisticamente dalla neutralità ma sufficientemente poroso da incorporare le prospettive nazionali europee predominanti[93], diventa un'arena cruciale. Lo scambio tra il livello nazionale e quello sovranazionale, insieme all'influenza reciproca delle diverse visioni nazionali, sottolinea il ruolo della Corte nel cercare di istituire un terreno neutrale, in un contesto "*where there is no linguistically neutral ground*"[94]. Questo spazio può essere visto come un'area che garantisce la salvaguardia dei diritti riconosciuti dal sistema giuridico europeo, gestendo i casi provenienti dai diversi Stati membri attraverso lo sviluppo di concetti autonomi.

VI. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come molti studiosi hanno evidenziato, le dinamiche descritte fin qui si riflettono anche nel diritto comparato: la crisi del modello statale tradizionale, delle tassonomie classiche e del focus esclusivo sulle differenze tra sistemi giuridici ha favorito l'emergere di nozioni quali la circolazione dei modelli giuridici e i trapianti giuridici, ampliando al contempo metodologie e scopi della comparazione[95]. Il pluralismo giuridico mette in discussione due presupposti fondamentali del paradigma monista dello Stato di diritto: la supremazia del diritto statale e l'idea di un sistema coeso con gerarchie chiare[96]. Per evidenziare le complessità generate in condizioni di pluralismo giuridico, sono stati introdotti concetti come "ibrido", "molteplicità di legalità" e "diritto flessibile"[97].
In vari studi, l'ibridazione è intesa non come semplice qualità, ma come processo dinamico di incontro, trasmissione e scambio tra culture. Essa sottolinea la natura intensa e rapida

[91] Sul piano linguistico e pragmatico, l'idea di "interpretazione collaborativa" richiama il *Principle of Cooperation* elaborato da H.P. Grice, da cui derivano le celebri massime conversazionali di quantità (fornire l'informazione necessaria, non di più né di meno), qualità (dire il vero), relazione (essere pertinenti) e modo (essere chiari e comprensibili). Apparenti violazioni di tali massime generano le cosiddette "implicature conversazionali", strumenti per veicolare significati indiretti. V. M. Dascal, J. Wróblewski, *The rational law-maker and the pragmatics of legal interpretation*, in *Journal of Pragmatics*, 15, 1991, 421-444, spec. 422; H.P. Grice, *Logic and Conversation*, in P. Cole, J. Morgan (eds.), *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, New York, 1975, 41–58. Cfr. anche M. Kracht, *Pragmatics and Semantics*, disponibile online: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/801373/mod_resource/content/1/pragmatics.pdf
[92] G. Davies, *Interpretative pluralism within EU law,* in G. Davies, M. Avbelj (eds.), *Research Handbook on legal pluralism and EU law*, Cheltenham, 2018, 333.
[93] Sulla porosità del diritto si veda: V. Grosswald Curran (eds.), *Porosités du droit / Law's porosities*, Société de législation comparée, Parigi, 2021.
[94] A. Trosborg, *Text Typology and Translation*, Amsterdam, Philadelphia, 1997, 146-147.
[95] Si veda ad esempio: G. Resta, *Les luttes de clocher en droit comparé,* (2017) *McGill Law Journal / Revue de droit de McGill* 62.4, 1153–1199 1160.
[96] B. Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained*, Oxford, 2021, 209.
[97] K. von Benda-Beckmann, B. Turner, *Anthropological Roots of Global Legal Pluralism*, cit., 96; P.S. Berman, *The Evolution of Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law Beyond Borders*, Cambridge, 2012, 163. Si veda anche: H. Muir Watt, *Conflicts of Laws Unbounded. The case for a Legal-Pluralist Revival*, in P. S. Berman (ed.), *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism*, Oxford, 2020, 663.

del contatto culturale, in contrapposizione a un'idea di purezza o staticità culturale. Parlare di culture ibride significa dunque riconoscere il carattere fondamentalmente dialogico del processo culturale, un'ottica che si rivela particolarmente utile per comprendere la complessità della cultura giuridica europea e il ruolo dei concetti autonomi nella costruzione di uno spazio giuridico ibrido.[98]

Come espresso da Hall "*many terms have been used to designate the methods of scholarly investigation … Comparison is involved in all these methods…. .*"[99] Come scienza, il diritto comparato ha come obiettivo principale la conoscenza di diversi dati e, come branca del diritto, i dati che studia sono quelli relativi al diritto[100]. È stato definito anche come un'analisi sofisticata del diritto[101]. Esso guarda al mondo del diritto e all'ambiente in cui esso vive, fornisce conoscenza del diritto come regole, del diritto nel contesto e del diritto come cultura, consentendoci così di avere una conoscenza completa e approfondita dei fenomeni giuridici e delle loro interazioni nella società. Come sottolineato anche dagli studi antropologici, comprendere la diversità nei suoi propri termini significa gettare le basi per l'affiancamento, il confronto e la traduzione dei codici culturali. Ciò implica che in questo modo saremo in grado non solo di comprendere (almeno in parte) gli altri, ma anche di vedere meglio noi stessi attraverso gli altri[102].

In questo contesto, il paradigma dell'ibrido rappresenta un ulteriore quadro di studio per esaminare la complessità normativa, giuridica e non giuridica, attraverso un'attenzione approfondita e descrittiva alla normatività vissuta in tutte le sue forme. Ciò può essere raggiunto riconoscendo il divario tra i principi di un sistema e la sua effettiva pratica, tra l'atto di espressione di una dichiarazione normativa e l'atto di ricezione che le attribuisce significato. Come è stato efficacemente osservato, può essere rappresentata come un'istantanea sfocata di questa complessità o forse come una breve sequenza di fotogrammi che tentano di registrare il movimento normativo[103]. Riconoscendo le azioni individuali come istanze di istituzioni più ampie, porose e sovrapposte, l'ibridazione unisce le scienze sociali e giuridiche, non ultima la storia e la filosofia del diritto. Una ricerca collaborativa interdisciplinare e transdisciplinare potrebbe rendere tale paradigma utile per indagare le intersezioni e le interazioni, la complessa intergiuridicità, tra Est e Ovest, Nord e Sud, passato e presente[104].

Ciò che emerge dagli studi e anche dal presente elaborato è che viviamo in un mondo globalizzato, le connessioni sono facili, la tecnologia ha reso possibili relazioni più rapide

---

[98] J. Nederveen Pieterse, *Globalisation as Hybridisation*, in *Working Paper Series No.* 152, 1-18, 1993, also Published in *International Sociology* 9(2):161-184 DOI:10.1177/026858094009002003, 1994, ripubblicato in M. B. Calas, L. Smircich (eds.), *Postmodern Mangaement Theory*, 1997; L. Young, *Hybridity's discontents: rereading science and 'race'*, in A. Brah, A. Coombes (eds.), *Hybridity and its Discontents: Politics, Science, Culture,* London, 2000; A. Coombes, A. Brah, *Introduction: the conundrum of 'mixing'*, in A. Brah, A. Coombes (eds.), *Hybridity and its Discontents: Politics, Science, Culture,* London, 2000; P. Burke, *Cultural hybridity*, Cambridge, 2009.

[99] J. Hall, *Comparative Law and Social Theory*, Louisiana, Louisiana State University Press, 1963, 20.

[100] R. Sacco, P. Rossi*, Introduzione al diritto comparato* VI ed., Utet, Milano 2015, 9. Si veda anche: A. Somma, *Introduzione al diritto comparato 2nd ed.*, Giappichelli, Turin, 2019.

[101] U. Fabietti, *Antropologia e ibridazione di culture*, in M. Giusti (ed.), *Formarsi all'intercultura*, Milano, 2004.

[102] Ibidem.

[103] S. P. Donlan, *To Hybridity and Beyond: Reflections on Legal and Normative Complexity,* in V. V. Palmer, M. Y. Mattar (eds.), *Mixed Legal Systems, East and West*, Farnham, 2015, 28.

[104] S. P. Donlan, *To Hybridity and Beyond: Reflections on Legal and Normative Complexity*, cit.

e anche più distaccate: tutto ciò influenza e incide sulle culture e e sui sistemi giuridici. Attraverso l'interpretazione autonoma, la CGUE contribuisce all'ibridazione degli spazi concettuali nell'UE. Sostenendo che un concetto ha un significato autonomo e indipendente, la caratteristica principale del processo di unificazione attraverso l'ibridazione portato avanti dalle corti dell'UE è quella di innovare combinando elementi diversi di sistemi giuridici differenti, incorporando i vari elementi della diversità giuridica europea. In questo senso, vi è il legame tra ibridazione e pluralismo[105].

Dall'interazione nasce qualcosa di nuovo, viene creato un terzo spazio in cui il significato incerto stabilito nella legislazione europea e il livello nazionale si incontrano per creare un nuovo significato definito dal giudice europeo, che può essere diverso da quello attribuito in uno Stato membro. Esso viene creato confrontando le possibili soluzioni giuridiche adottate nei vari Stati membri, e lo stesso vale per il processo di traduzione dei concetti giuridici. Vi è un'interazione della terminologia giuridica, e ciò fa parte del processo di ibridazione, che definisce, attraverso la creazione di un nuovo significato, un terzo significato che non era chiaro nel testo giuridico dell'UE e che non può essere interpretato alla luce della legislazione degli Stati membri.

Un significato autonomo non implica necessariamente un significato puro, totalmente nuovo[106]. La scelta del termine "autonomo" serve a sottolineare che il giudice nazionale, nell'applicare il concetto, non deve riferirsi al significato nazionale[107], ma a quello attribuito dal giudice dell'UE, che viene creato tenendo conto dei diversi contesti, scopi e finalità del contesto ibrido che è l'UE. Ciò ha un impatto sull'applicazione del concetto a livello nazionale, sul pensiero giuridico nazionale. La formazione multilingue è sempre più necessaria: più versioni linguistiche siamo in grado di comprendere, più facile sarà la nostra comprensione. Nel caso del diritto europeo, l'introduzione al suo linguaggio giuridico è particolarmente importante. Come è stato sottolineato, le direttive e i regolamenti dell'UE, anche se emanati in tutte le lingue ufficiali, possono introdurre nuove regole espresse in nuovi concetti giuridici, sconosciuti ai giuristi nazionali[108].

Come è già stato notato, le politiche e la legislazione dell'UE sono spesso considerate nella lente del paradigma ibrido; tuttavia, la giurisprudenza della Corte di giustizia è stata raramente esaminata in questa prospettiva. Questo contesto sarebbe ancora più utile per aiutarci a comprendere il livello concettuale dell'UE e quei concetti che si suppone siano peculiari e autonomi[109]. In effetti, attraverso tale lente è anche possibile osservare il livello concettuale in modo più ampio, riflettendo maggiormente sui concetti come costruzioni giuridiche, non solo come elementi necessari di qualsiasi sistema giuridico, ma anche come elementi con forti vincoli e implicazioni sociali e culturali.

---

105 M. Delmas-Marty, *Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l'universel (II)*, Paris, 2004.

106 È stato anche definito come "ri-definizione": G. Ubertis, *L'autonomia linguistica della Corte di Strasburgo*, in *Archivio Penale* 2012, n. 1; U. Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo* (1959), Milano, 1985.

107 J. Engberg, *Autonomous EU Concepts: fact or fiction?*, cit.

108 L. Daniele (ed.), *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, competenze*, Milano, 2024; E. Ioriatti, D. Muritano, C. Oliver, Handbook on Eu Civil Law, *A Self-Learning Tool for Legal Practitioners Integrating the Content and Language Learning (C.L.I.L.) Methodology*, Brussels, 2020, 14.

109 McAuliffe, K., *Hybrid Texts and Uniform Law? The Multilingual Case Law of the Court of Justice of the European Union*, cit., 98.

I concetti autonomi possono quindi esser visti come costrutti dinamici, formati e al tempo stesso contributivi allo spazio giuridico ibrido dell'UE, dove convergono tradizioni giuridiche, contesti culturali e lingue differenti. Il processo di ibridazione riflette la costante negoziazione tra forme giuridiche nazionali e sovranazionali. Alla luce di ciò il diritto comparato, inteso non solo come disciplina descrittiva ma anche come metodo critico, permette di mettere in relazione i diversi modelli nazionali e di visualizzare i processi di convergenza e di trasformazione concettuale che caratterizzano la dimensione europea.